

R review



TeamSystem Review

| n. 281

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem

La soluzione per la **Collaboration** tra **Studio e Clienti**



TeamSystem Digital Box è l'**applicazione in Cloud**, integrata con il sistema gestionale TeamSystem e accessibile da web e app mobile, che permette al Professionista di **lavorare in modo smart e veloce, condividendo con semplicità, in totale sicurezza e in tempo reale documenti e informazioni** con i propri clienti.

Grazie alla Digital Box i clienti dello studio possono:

- Accedere e caricare i propri documenti in uno spazio sicuro e organizzato
- Firmare in totale sicurezza i documenti direttamente dallo smartphone con un semplice click
- Rimanere sempre aggiornati sulle scadenze fiscali, scaricare l'F24 e registrare l'avvenuto pagamento
- Avere sempre sotto controllo, direttamente da smartphone, una serie di indicatori sull'andamento della propria azienda.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/teamsystem-digital-box

Schede operative

Convertito il Cura Italia – Sintesi delle principali disposizioni	2
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul Cura Italia e il Liquidità	20

Scadenzario

Scadenze del mese di giugno	26
-----------------------------	-----------

Convertito il Cura Italia – Sintesi delle principali disposizioni

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, la L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020 (il c.d. Cura Italia) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Si rammenta che le modifiche apportate in sede di conversione, salva diversa previsione, entrano in vigore il 30 aprile 2020, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo	Contenuto
Articolo 2-septies	Sospensione dell'incompatibilità tra volontario e dipendente dell'Ets Viene introdotta la previsione, precedentemente contenuta nell'articolo 6, D.L. 14/2020, ai sensi della quale, per tutto il periodo della durata emergenziale, ovvero fino al 31 luglio 2020, non si applica il regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell'ente del Terzo settore presso cui si svolge l'attività di volontariato. In altri termini viene disapplicato, fino al termine del periodo emergenziale, il regime di incompatibilità di cui articolo 17, comma 5, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Articolo 5	Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, è autorizzata l'erogazione di finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. In sede di conversione viene previsto che i finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili le mascherine chirurgiche prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.
Articolo 6	Requisizione immobili e strutture Viene previsto che il Capo della protezione civile può disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati. Anche il Prefetto può disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Il termine massimo di durata delle requisizioni è fissato al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. La requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà se, entro la scadenza del termine, il bene non è restituito al proprietario nelle sue condizioni originarie (ossia senza alterazioni sostanziali) e nel medesimo luogo della requisizione, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consente. È fatta salva la facoltà dell'interessato di evitare la trasformazione in requisizione in uso tramite il consenso espresso alla proroga del termine. Per quanto riguarda l'indennizzo per la requisizione: - in caso di rifiuto del proprietario a riceverla, la somma è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata;

	<ul style="list-style-type: none">- la somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019;- con riguardo all'entità, l'indennità è pari al 100% del valore del bene requisito, in caso di requisizione in proprietà; ed è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà, in caso di requisizione in uso;- l'indennità è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi che intercorrono tra la data del decreto di requisizione e quella del termine dell'emergenza dichiarato con delibera del CdM del 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020);- nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso; e- se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede alla liquidazione di una somma pari al 100% del valore del bene.
Articolo 23	<p>Congedo genitori lavoratori</p> <p>In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia, dal 5 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;- l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all'indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;- ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;- ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;- il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;- il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;- ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;- le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

	<p>Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.</p> <p>Bonus baby-sitter</p> <p>In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, D.L. 50/2017.</p> <p>Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.</p> <p>Regole specifiche per il bonus spettante ai lavoratori pubblici e della sanità sono contenute nell'articolo 25 del decreto.</p> <p>Cumulabilità tra incentivi</p> <p>In merito a possibili problemi di cumulabilità dell'incentivo con gli altri previsti dal decreto, si veda il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020.</p>
Articolo 27	<p>Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.</p> <p>Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 28	<p>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago</p> <p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART - COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (a esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 29	<p>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro - Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.</p>

	<p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 30	<p>Indennità lavoratori del settore agricolo</p> <p>Agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell'anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 31	<p>Incumulabilità tra indennità</p> <p>Le indennità, come previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p>
Articolo 34	<p>Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</p> <p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail.</p>
Articolo 35	<p>Terzo settore</p> <p>Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto al 30 giugno, per lo svolgimento, con assemblea ordinaria, delle assemblee di adeguamento degli statuti ai precetti obbligatori previsti dal Codice del Terzo settore per Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps).</p> <p>Parimenti, al 31 ottobre 2020 slitta il termine per procedere alle modifiche statutarie delle imprese e cooperative sociali.</p> <p>Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio da parte di Onlus, Odv e Aps, che per Legge, regolamento o statuto avrebbero dovuto farlo entro il 31 luglio 2020. In sede di conversione in legge è stato previsto che le Odv e le Aps sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020; inoltre, sono prorogati sempre anche al 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 3-ter, le tempistiche di cui sopra vengono estese alle Associazioni e Fondazioni, alle Associazioni non riconosciute e ai Comitati nonché agli enti pubblici e privati diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Il nuovo comma 3-bis, modifica il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille che passa da 12 a 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.</p> <p>Infine, con il comma 3-quater, è stato modificato l'articolo 26, comma 3, L. 125/2014 che proroga di un anno la cadenza (da "almeno biennale" a "almeno triennale") della verifica e del controllo della capacità e dell'efficacia acquisita dai "soggetti della cooperazione".</p>
Articolo 37	<p>Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici</p> <p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio - 31 maggio 2020.</p> <p>I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>

	<p>Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.</p>
Articolo 44-bis	<p>Indennità per lavoratori autonomi</p> <p>In sede di conversione del decreto, è stata prevista la concessione, per un massimo di 3 mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria. L'indennità viene erogata in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data. L'indennità è parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Ai fini della concessione le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'Inps provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate, con la finalità di impedire l'emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.</p>
Articolo 48	<p>Prestazioni individuali domiciliari</p> <p>Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le P.A. forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.</p> <p>Le P.A. sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione; le prestazioni effettuate saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà, inoltre, corrisposta un'ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, a una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.</p> <p>Tali pagamenti comporteranno la cessazione dei trattamenti FIS o Cig in deroga, laddove riconosciuti, per la sospensione dei servizi educativi o dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.</p>
Articolo 49-bis	<p>Intervento del Fondo di garanzia pmi per i primi Comuni colpiti dal Covid-19</p> <p>Viene previsto che fino al 2 marzo 2021, la garanzia del Fondo di garanzia per le pmi prevista all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996 è concessa:</p> <ul style="list-style-type: none">- a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro,- in favore delle pmi comprese quelle del settore agroalimentare,- con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020.

	<p>Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, mentre per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.</p> <p>Tali misure possono essere estese, con decreto Mef di concerto con il Mef, per periodi determinati e nei limiti delle risorse stanziare, alle pmi ubicate in aree diverse da quelle di cui sopra.</p> <p>Il Fondo di garanzia per le pmi viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020.</p>
Articolo 54	<p>Estensione c.d. Fondo Gasparri</p> <p>A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparri (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l'altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale.</p> <p>A tal fine, è necessaria un'autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti (come precisato dopo le modifiche apportate in sede di conversione) di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità competente per l'emergenza coronavirus. Vengono, inoltre previste, quali cause di ammissione al Fondo, anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (la previsione era precedentemente contenuta nell'articolo 26, D.L. 9/2020).</p> <p>Ai fini dell'accesso non è richiesta la presentazione dell'Isee.</p> <p>In sede di conversione è stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro (il precedente limite era pari a 250.000 euro); - la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate. <p>Infine, viene previsto che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. Il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.</p> <p>Con decreto Mef, di natura non regolamentare, saranno adottate le necessarie disposizioni.</p>
Articolo 54-ter	<p>Sospensione procedure esecutive sull'abitazione principale</p> <p>È prevista la sospensione su tutto il territorio nazionale per 6 mesi, a decorrere dal 29 aprile 2020, di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore.</p>
Articolo 55	<p>Estensione trasformazione DTA</p> <p>Viene estesa la possibilità di trasformazione delle DTA in crediti di imposta.</p> <p>In particolare, tale possibilità è concessa alle società che, entro il 31 dicembre 2020, procedono alla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori inadempienti da almeno 90 giorni.</p> <p>In tal caso, è ammessa la trasformazione delle DTA relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir;

	<p>- Ace non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si tiene conto della limitazione prevista per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (riportabilità per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti).</p> <p>Ai fini della trasformazione delle DTA, le perdite e l'Ace sono computabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti che non possono eccedere un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ex articolo 2359, cod. civ., e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Ai fini della trasformazione non è necessario che le DTA siano iscritte in bilancio; la trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. Inoltre, a decorrere da tale data, per il cedente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle DTA complessivamente trasformabili in credito d'imposta;2. non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze di Ace. <p>I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi e possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">- utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;- ceduti ex articoli 43-bis o 43-ter, D.P.R. 602/1973; o- chiesti a rimborso. <p>I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.</p> <p>La trasformazione è condizionata all'esercizio entro la fine dell'esercizio di cessione del credito dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.L. 59/2016.</p> <p>La conversione non si applica con riferimento alla cessione di crediti infragruppo e alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, o lo stato di insolvenza.</p>
Articolo 56	<p>Sostegno finanziario alle PMI</p> <p>Vengono previste le seguenti misure di sostegno per le PMI (come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE) aventi sede in Italia, danneggiate dall'epidemia di COVID-19, e che, mediante apposita richiesta (contentente una autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell'attività):</p> <ol style="list-style-type: none">a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. <p>Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.</p> <p>L'ente finanziatore può chiedere telematicamente, con indicazione dell'importo massimo garantito, l'ammissione delle misure di cui sopra, alla garanzia, che ha natura sussidiaria, del Fondo previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, senza necessità di valutazione.</p>

	<p>A tal fine, la Sezione speciale è dotata di 1.730 milioni di euro e garantisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per il 33% i maggiori utilizzi, al 30 settembre 2020, rispetto all'importo fruito al 17 marzo 2020, dei prestiti di cui alla lettera a); 2. per il 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza viene prorogata al 30 settembre 2020; e 3. per il 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020. <p>L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> inadempimento totale o parziale delle esposizioni; mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati; inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing.
Articolo 57	<p>Supporto alla liquidità delle pmi</p> <p>Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori individuati con successivo D.M., e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.</p>
Articolo 58	<p>Sospensione rimborso finanziamenti Fondo L. 394/1981</p> <p>Viene prevista la possibilità di prevedere, in riferimento ai finanziamenti erogati, ai sensi dell'articolo 2, L. 394/1981, alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE e di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia, la sospensione, per un massimo di 12 mesi, della quota capitale degli interessi relativi alle rate scadenti nel 2020.</p>
Articolo 60	<p>Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo</p> <p>Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020. Si ricorda come con il D.L. 23/2020 la scadenza è stata ulteriormente prorogata al 16 aprile 2020.</p>
Articolo 61	<p>Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato</p> <p>Viene prevista la sospensione degli adempimenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020; - adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020; - versamenti relativi all'Iva, in scadenza nel mese di marzo 2020. <p>La sospensione si applica a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; 2. Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; 3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; 4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

	<p>5. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>10. aziende termali e centri per il benessere fisico;</p> <p>11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>17. esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;</p> <p>18. organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dal CTS.</p> <p>Limitatamente alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa, è confermata la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall'articolo 29, D.P.R. 600/1973. Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi).</p> <p>Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili).</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.</p>
Articolo 61-bis	<p>Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020</p> <p>Viene anticipata al 1° gennaio 2020, rispetto all'originario termine del 1° gennaio 2021, la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, D.L. 124/2019, con l'eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet.</p> <p>In particolare, a decorrere da quest'anno:</p> <p>1. i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il Modello 730 unitamente alle schede per la scelta della destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef:</p>

	<p>a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;</p> <p>b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.</p> <p>2. fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, i CAF concludono le attività di comunicazione all'Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte, entro:</p> <p>a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;</p> <p>b) il 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;</p> <p>c) il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;</p> <p>d) il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;</p> <p>e) il 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.</p> <p>3. il termine per la consegna delle CU, incluse quelle attestanti i contributi dovuti all'Inps, e della scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni è il 16 marzo (si ricorda che il D.L. 9/2020 ha prorogato il termine al 31 marzo e, successivamente, il D.L. 23/2020 ha prorogato ulteriormente il termine al 30 aprile);</p> <p>4. i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del 2, del 5 e dell'8 per mille entro:</p> <p>a) il 15 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;</p> <p>b) il 29 giugno, le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;</p> <p>c) il 23 luglio, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;</p> <p>d) il 15 settembre, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;</p> <p>e) il 30 settembre, le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre;</p> <p>5. il termine entro cui i sostituti d'imposta devono trasmettere le CU all'Agenzia delle entrate, in via telematica, è il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per il 2020, non si applicheranno sanzioni se la trasmissione avverrà entro il 30 aprile 2020, come previsto dal D.L. 23/2020. Rimane ferma la possibilità di invio telematico delle CU nei casi in cui il sostituto non possa accedere alla dichiarazione precompilata, ovvero la certificazione si riferisca a redditi esenti;</p> <p>6. l'Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile. Limitatamente al 2020 il termine è individuato nel 5 maggio 2020;</p> <p>7. il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre;</p> <p>8. la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta deve essere fatta entro il 16 marzo.</p>
Articolo 62	<p>Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi</p> <p>Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. In sede di conversione in legge, è stato precisato che restano fermi i termini previsti all'articolo 61-bis per la precompilata.</p> <p>Il comma 6 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p>

	<p>Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d'imposta 2019).</p> <p>Il comma 5 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.</p> <p>La sospensione dei versamenti IVA, di cui al comma, 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Brescia (comune aggiunto in sede di conversione), Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi.</p> <p>Il comma 7 prevedeva la possibilità di sospendere l'applicazione delle ritenute su compensi o ricavi particolari, ma la disposizione è stata abrogata in sede di conversione, in quanto riproposta (con ampliamento dei termini temporali) nel DI 23/2020.</p> <p>Restano ferme le particolari disposizioni in tema di rinvio delle scadenze di versamento, contenute nel D.M. 24 febbraio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.</p>
<p>Articolo 63</p>	<p>Premio ai lavoratori dipendenti</p> <p>Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.</p> <p>L'incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p>
<p>Articolo 64</p>	<p>Credito d'imposta sanificazione</p> <p>Viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Si ricorda come, con l'articolo 30, D.L. 23/2020, è stato esteso il credito d'imposta all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani e i disinfettanti.</p> <p>Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Ai fini del presente credito sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alcune precisazioni sono contenute nella circolare 9/E/2020, paragrafo 13.</p>
<p>Articolo 65</p>	<p>Credito d'imposta per botteghe e negozi</p> <p>Viene riconosciuto per l'anno 2020, agli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Si ricorda che l'Agenzia delle entrate, contrariamente al tenore letterale della norma, ha precisato che il credito spetta alla sola condizione che il canone sia pagato al proprietario. Si veda la risoluzione 13/E del 20 marzo 2020.</p>

	<p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>In sede di conversione è stato previsto che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.</p> <p>L'agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020.</p>
<p>Articolo 66</p>	<p>Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura</p> <p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro; - ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni. <p>Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.</p>
<p>Articolo 67</p>	<p>Sospensione attività accertative e di riscossione</p> <p>Viene prevista la sospensione, per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020, delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; 2. termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015; 3. termini di cui all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014. <p>I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020.</p> <p>Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo pec.</p> <p>I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono inviare l'interpello all'indirizzo mail div.contr.interpello@agenziaentrate.it.</p> <p>Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies, disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria.</p> <p>Infine, in sede di conversione, è stata abrogata la proroga dei termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l'anno 2015.</p> <p>Rammentiamo, che una ampia rassegna delle attività sospese è rinvenibile dalla lettura della circolare n. 9/E/2020.</p> <p>La circolare n. 7/E/2020 fornisce chiarimenti in ordine alla trattazione delle istanze di accordo preventivo e di patent box.</p> <p>La circolare n. 6/E/2020, infine, commenta la tematica della sospensione dei termini e dell'accertamento con adesione.</p>

Articolo 68	<p>Sospensione riscossione</p> <p>Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010.</p> <p>Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020.</p> <p>Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati.</p> <p>Parimenti, sospesi sono i versamenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">- agli atti di cui all'articolo 9, commi 3-bis - 3-sexies, D.L. 16/2012;- alle ingiunzioni ex R.D.L. 639/1910, emesse dagli enti territoriali;- agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019. <p>I versamenti previsti al 28 febbraio 2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">- articolo 3, commi 2, lettera b), D.L. 119/2018;- articolo 23, D.L. 119/2018;- articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, D.L. 34/2019; <p>e quello del 31 marzo di cui all'articolo 1, comma 190, L. 145/2018, slittano al 31 maggio 2020.</p> <p>In sede di conversione, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, è stato previsto che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo e i termini dei versamenti relativi agli accertamenti esecutivi doganali, alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, agli accertamenti esecutivi degli enti locali introdotti dalla legge di bilancio 2020 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020 (e non da quella generale dell'otto marzo).</p> <p>Ai fini di coordinamento viene, infine, previsto che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025. Per chiarimenti in merito alle attività connesse con la Riscossione, si rammenta che sul sito dell'Agenzia delle entrate - riscossione, sono presenti delle FAQ in continuo aggiornamento.</p>
Articolo 71	<p>Menzione per i versamenti comunque effettuati</p> <p>Il Mef, con Decreto, potrà prevedere forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste e dall'articolo 37 (contributi lavoratori domestici), effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Mef. In sede di conversione, è previsto che, con il medesimo decreto, saranno individuate le modalità con le quali sarà rilasciata la menzione che è utilizzabile ai fini commerciali e pubblicitari.</p>
Articolo 71-bis	<p>Agevolazioni per le donazioni antispreco</p> <p>Con l'introduzione, in sede di conversione del decreto, di una nuova lettera d-bis) nell'articolo 16, L. 166/2016, viene estesa l'agevolazione fiscale, consistente nella non applicazione della presunzione di cessione di cui al D.P.R. 441/1997 alle cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, oltre che dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi</p>

	<p>che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.</p> <p>Viene, inoltre, introdotto un nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale è prevista la possibilità, per il donatore o l'ente donatario, di incaricare un soggetto terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità dei predetti soggetti ai seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il donatore deve procedere alla trasmissione telematica agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o della G. di F. dei riepiloghi delle cessioni agevolate effettuate nel mese solare, anche con riferimento al loro valore calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita; - l'ente donatario, deve procedere al rilascio di un'apposita dichiarazione trimestrale rilasciata al donatore relativa alle cessioni ricevute, con l'impegno di utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali.
Articolo 72-ter	<p>Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati</p> <p>Riprendendo quanto previsto dall'articolo 6, D.L. 9/2020, è previsto che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese ubicate nei territori dei primi Comuni di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il beneficio trova applicazione anche se è stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il suo recupero.</p>
Articolo 73, comma 4	<p>Deroga alle sedute in videoconferenza</p> <p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza, le sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.</p>
Articolo 78, commi 1-1-quinquies	<p>Anticipazione contributi PAC</p> <p>Solo per il 2020 viene elevata al 70% la percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2, D.L. 27/2019. Il calcolo viene rapportato al valore del portafoglio titoli 2019 in possesso degli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020. Gli stessi agricoltori dovranno, per beneficiare dell'aumento, presentare una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base e non potranno cedere titoli sino a quando non sia stata compensata l'anticipazione. L'anticipazione può essere concessa sulla base delle determinazioni assunte da ultimo in materia di aiuti di Stato nell'emergenza legata al Covid-19.</p> <p>Con decreto Mipaaf da adottare dopo avere informato la Conferenza Stato-Regioni ed entro 20 giorni a decorrere dal 29 aprile 2020, saranno individuate le modalità di attuazione.</p> <p>Inoltre, le P.A. possano posticipare alcuni controlli e adempimenti richiesti per legge al momento dell'erogazione del saldo, sottoponendo il pagamento dell'anticipo a clausola risolutiva.</p> <p>Si tratta, in particolare di:</p> <p>a) gli adempimenti connessi alla regolarità dei contributi pubblici in relazione alle regole sugli aiuti di Stato come desumibile dal Registro nazionale degli aiuti di Stato;</p>

Schede operative

	<p>b) l'obbligo di verifica, con modalità telematica, ed in tempo reale, della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps e dell'Inail dell'azienda che svolge i lavori;</p> <p>c) l'obbligo di verifica fiscale per i pagamenti da parte delle P.A. di importi superiori a 5.000 euro;</p> <p>d) l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia mediante consultazione alla banca dati nazionale unica.</p>
Articolo 78, comma 2	<p>Fondo a supporto dell'agricoltura</p> <p>Viene costituito un Fondo, con una dotazione per l'anno 2020 pari a 100 milioni di euro, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>Tale Fondo è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché a sostenere la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>Con uno o più Decreti Mipaaf, saranno definiti criteri e modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto degli aiuti de minimis nel settore agricolo.</p>
Articolo 78, comma 2-quinquies	<p>Fondo di garanzia per l'agricoltura</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 11, comma 2, D.L. 185/2008, viene introdotta la possibilità per le imprese agricole di avvalersi degli interventi del Fondo di Garanzia, prevedendo, al contempo, che le organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese delle imprese agricole possano partecipare all'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie.</p>
Articolo 78, comma 2-duodecies - 2-quaterdecies	<p>Pegno rotatorio in agricoltura</p> <p>Viene introdotta la possibilità, per i prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di essere sottoposti a pegno rotativo. Con l'ausilio di appositi documenti sono individuati i beni oggetto di pegno e quelli sui quali il pegno si intende trasferito. A tal fine, con decreto Mipaaf verrà definita la tipologia dei registri, differenziata a seconda dei prodotti, le modalità di tenuta degli stessi, la procedura di registrazione della costituzione e estinzione del pegno rotativo. Al pegno rotativo sono applicabili le disposizioni degli articoli 2786 e ss., cod. civ..</p>
Articolo 78, comma 2-quinquiesdecies	<p>Sospensione versamenti settore florovivaistico</p> <p>È introdotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sospensione, dal 29 aprile 2020 al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali; - la sospensione tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti Iva. <p>I versamenti dovranno, poi, essere effettuati o in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o attraverso rateizzazione dell'importo, con la prima rata pagabile a decorrere da luglio 2020, e per un totale di 5 rate.</p>
Articolo 78, comma 3-sexies	<p>Proroga permessi lavoratori stagionali</p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020.</p>
Articolo 78, comma 3-octies	<p>Proroga termini per bando incentivi biogas</p> <p>Viene rinviata al 30 settembre 2020 la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli.</p>
Articolo 78, commi 4-bis-4-quinquies	<p>Mutui tasso zero per l'agricoltura</p> <p>Viene introdotta la possibilità di concedere mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020.</p> <p>Con decreto Mipaaf saranno individuati criteri e modalità di concessione dei mutui nonché la copertura degli oneri previsti.</p>

Articolo 78, comma 4-sexies	Rinegoziazione mutui in agricoltura Viene introdotta la possibilità di procedere alla rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020 richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive. La rinegoziazione deve portare ad un miglioramento delle condizioni applicabili, incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni onere, anche amministrativo a carico dell'impresa, comprese le spese istruttorie.
Articolo 83	Sospensione procedimenti civili, penali e tributari Viene prevista la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché dei giudizi tributari. Si ricorda che, secondo quanto disposto dal D.L. 23/2020, il medesimo termine è stato ulteriormente sospeso sino al giorno 11 maggio 2020. Vengono, per lo stesso periodo, sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. In particolare, sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Sono, nello specifico, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Il comma 3 prevede delle specifiche deroghe a tale sospensione delle udienze e dei termini. Sono, inoltre, previsti una serie di provvedimenti per rendere applicabile la videoconferenza e l'utilizzo di sistemi telematici per il deposito degli atti per i processi che, se compatibili, si rendono applicabili anche ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie e alla magistratura militare. Al riguardo, si trovano utili spunti nella circolare n. 10/E/2020. Le varie Commissioni Tributarie stanno emanando specifiche direttive per l'applicazione dei criteri generali al loro interno; si consiglia di fare riferimento a dette specifiche regole che potrebbero differire da luogo a luogo. La circolare n. 6/E/2020, infine, commenta la tematica della sospensione dei termini e dell'accertamento con adesione.
Articolo 95	Sospensione canoni settore sportivo Vengono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Articolo 96	Indennità collaboratori sportivi Viene riconosciuta un'indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir. Le domande, comprensive dell'autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere prestante alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Schede operative

	<p>Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, Decreto con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo.</p> <p>A copertura dell'indennità vengono stanziati 50 milioni di euro.</p>
Articolo 98, comma 1	<p>Bonus pubblicità</p> <p>Viene modificato il c.d. bonus pubblicità prevedendo che, limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati.</p> <p>Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020, fermo restando che le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.</p>
Articolo 98, comma 2	<p>Credito d'imposta edicole</p> <p>Per il solo anno 2020, viene elevato a 4.000 euro il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.P.C.M. 31 maggio 2019.</p>
Articolo 105	<p>Estensione presunzione di esclusione del rapporto di lavoro in agricoltura</p> <p>A decorrere dal 17 marzo 2020, modificando quanto previsto dall'articolo 74, D.Lgs. 276/2003, è estesa al VI grado e non più al IV, la presunzione per cui non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori in agricoltura.</p> <p>Mediante la legge di conversione, inoltre, viene estesa fino al termine dell'emergenza sanitaria l'applicazione della disciplina che esclude - a determinate condizioni - la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.</p>
Articolo 106	<p>Deroghe per l'approvazione dei bilanci</p> <p>In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</p> <p>Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Limitatamente alla Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, D.Lgs. 58/1998.</p>

	<p>Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.</p> <p>In sede di conversione è stato previsto che tali deroghe si rendono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, Codice del Terzo settore.</p>
Articolo 107	<p>Differimento termini</p> <p>Viene rinviato al 30 giugno 2020 il termine concesso per la determinazione delle tariffe Tari e della Tari corrispettivo.</p> <p>I Comuni, inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 654 e 683, L. 147/2013, possono approvare le tariffe Tari e la tariffa corrispettiva applicata per il 2019 anche per il 2020.</p>
Articolo 113	<p>Rinvio scadenze adempimenti rifiuti</p> <p>Vengono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">- presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008;- presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; e- versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

I chiarimenti dell'Agencia delle entrate sul Cura Italia e il Liquidità

L'Agencia delle entrate, con la circolare n. 11/E/2020, ha offerto opportuni chiarimenti in merito ad alcuni interventi contenuti nel D.L. 18/2020 (il c.d. Decreto Cura Italia), come convertito in L. 27/2020, nonché ne D.L. 23/2020, ribattezzato Decreto Liquidità, dei quali si offre un quadro di sintesi.

2.1. Sospensione dei termini di presentazione dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della LIPE e dell'esterometro del I trimestre 2020

Viene confermata la sospensione dei seguenti adempimenti:

- presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- presentazione del modello TR relativo al credito Iva, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020;
- presentazione della comunicazione liquidazione periodica (LIPE) del primo trimestre 2020;
- presentazione della "comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato", c.d. "esterometro", del I trimestre 2020.

L'Agencia delle entrate ricorda che, in assenza della presentazione della dichiarazione Iva o del modello TR, non si può procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'Iva a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito Iva, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione Iva o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione.

Per quanto riguarda la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si rimanda a quanto già chiarito con la circolare n. 8/E/2020, quesito n. 1.7.

2.2. Sospensione dei termini di presentazione del modello EAS

È sospesa, con slittamento del termine ultimo al 30 giugno 2020, la presentazione del modello EAS. Con l'occasione viene ricordato come la presentazione del modello sia necessaria affinché non siano imponibili le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria. Inoltre, il modello deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati.

2.3. Sospensione dei termini di presentazione del modello INTRA 12

La presentazione del modello INTRA 12 è sospesa. Ai sensi del comma 6, articolo 62, D.L. 18/2020 il modello INTRA 12, i cui termini di scadenza sono compresi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, può essere presentato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

2.4. Trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali

La trasmissione telematica all'Agencia delle entrate dei dati relativi alle verificazioni periodiche e dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse verifiche deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo a ogni trimestre solare.

Essendo un adempimento nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ricade nella previsione dell'articolo 62, D.L. 18/2020 e usufruisce della relativa sospensione.

Resta ferma per i contribuenti la possibilità di effettuare la trasmissione anche prima del 30 giugno 2020.

2.5. Richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali e dei registratori telematici e server RT

Rientrano nella sospensione di cui all'articolo 62, D.L. 18/2020 le verifiche periodiche che gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati devono eseguire sugli apparecchi misuratori fiscali, i cui termini slittano al 30 giugno 2020.

2.6. Controlli di conformità dei misuratori fiscali e registratori telematici

I controlli di conformità degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT, da effettuarsi a cura degli uffici territorio delle Direzioni provinciali territorialmente competenti, possono essere eseguiti, limitatamente al periodo di durata dell'emergenza Covid-19, in proprio dai produttori che dovranno autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'esecuzione e l'esito positivo dei controlli. L'autocertificazione della effettuazione e dell'esito dei controlli eseguiti in proprio dal produttore, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo pec, alla Direzione centrale tecnologie e innovazione dell'Agenzia delle entrate.

2.7. Rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche

La previsione di cui all'articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020 si applica anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 e alla circolare n. 35/E/2006, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, pertanto, restano valide per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il soggetto abilitato dovrà inoltrare all'ufficio competente l'istanza di rinnovo entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2.8. Rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici

La previsione di cui all'articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020 si applica anche alle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. Di conseguenza, le autorizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resteranno valide per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2.9. Accordi di conciliazione a distanza

L'Agenzia delle entrate ammette, nonché consiglia durante il periodo emergenziale, di concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza di cui all'articolo 48, D.Lgs. 546/1992. Come affermato dalla precedente circolare n. 6/E/2020, le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa con il contribuente. Le parti del giudizio tributario possono, quindi, concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell'articolo 48, D.Lgs. 546/1992. Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T.

2.10. Imposta sulle assicurazioni: presentazione della denuncia annuale

La presentazione della denuncia annuale, da parte degli assicuratori, dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati, rientra nell'ambito di applicazione della sospensione prevista dall'articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020.

2.11. Imposta sulle assicurazioni: presentazione della denuncia annuale. Soggetti in libera prestazione di servizi

Le imprese di assicurazioni non aventi sede nel territorio dello Stato che operano in regime di libera prestazione di servizi devono assolvere alla presentazione della dichiarazione annuale tramite un rappresentante fiscale, con l'eccezione di quelle aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni che hanno facoltà di nominare un rappresentante fiscale per presentare la denuncia annuale dei premi incassati, con le stesse modalità previste per gli altri soggetti. Anche in queste situazioni trova applicazione la sospensione prevista dall'articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020.

2.12. Imposta sostitutiva sui finanziamenti

La dichiarazione di cui all'articolo 20, D.P.R. 601/1973, consistente nella presentazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, rientra tra gli adempimenti che possono essere effettuati entro il 30 giugno, anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, in quanto è tale ultimo soggetto che pone in essere l'adempimento per conto del soggetto estero.

2.13. Controllo del repertorio
il rinvio di cui al citato articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 opera anche con riferimento alla presentazione del repertorio, a cura di notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della P.A. e gli altri pubblici ufficiali, degli atti stipulati relativo al primo quadrimestre del 2020 (gennaio – aprile), che potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 senza applicazione delle sanzioni.
2.14. Presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione dell'atto ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 131/1986
Le denunce di cui all'articolo 19, D.P.R. 131/1986, riguardanti l'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una "ulteriore liquidazione di imposta", rientrano nella previsione di cui all'articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020. Resta inteso che tale adempimento, benché sospeso, può comunque essere posto in essere dai soggetti legittimati anche durante tale periodo di sospensione. Le denunce sospese dovranno, quindi, essere effettuate entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Tale conclusione resta valida anche nella specifica ipotesi in cui l'obbligo della denuncia sia conseguente all'avveramento della condizione sospensiva apposta agli atti di trasferimento di beni culturali a titolo oneroso o di conferimento degli stessi in società, al fine dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero dei beni culturali, prevista dagli articoli dal 60 al 62, D.Lgs. 42/2004.
2.15. Sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti non residenti
La sospensione degli adempimenti disposta dall'articolo 62, D.L. 18/2020, si applica non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri - che, ai sensi dell'articolo 7, lettera d), D.P.R. 633/1972, limitatamente alle operazioni rese e ricevute, si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.
2.16. Liquidazione Iva di gruppo e Gruppo Iva
Ai fini dell'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 18, D.L. 23/2020 è sufficiente che anche uno solo dei soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione Iva di gruppo abbia le caratteristiche normativamente specificate, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività dallo stesso svolta sia prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo. Tuttavia, qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentono di beneficiare della sospensione, è comunque possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, relativa al mese di marzo e/o di aprile 2020. Ciò vale anche con riferimento alla liquidazione periodica eseguita dal Gruppo Iva nelle ipotesi in cui, non realizzandosi la condizione di prevalenza nel Gruppo, una o più società partecipanti abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentano di beneficiare della sospensione; in tal caso va preso a riferimento il decremento del fatturato teoricamente imputabile a ciascuna singola società ed il corrispondente saldo a debito d'imposta per i mesi di marzo e/o aprile 2020. L'importo a debito sospeso può essere versato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in 5 rate a decorrere dal medesimo mese. Qualora una o più società liquidino l'Iva con cadenza periodica trimestrale può essere sospeso un importo pari al saldo a debito riferibile ai soli mesi di marzo e/o aprile 2020. La possibilità di tenere conto anche della situazione individuale delle singole società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo o al Gruppo Iva vale anche ai fini di cui all'articolo 61, D.L. 18/2020.
3.1. Credito di imposta botteghe e negozi: spese condominiali
Anche le spese condominiali concorrono alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta se pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto.
3.2. Credito di imposta botteghe e negozi: locazione del negozio di pertinenza
Il credito di imposta spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

4.1. Premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19

I premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), Tuir e pertanto non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.

4.2. Trattamento Iva degli acquisti extra UE connessi all'emergenza Covid-19

Affinché l'importazione possa beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto dalla Decisione della Commissione Europea n. 2020/491, avente a oggetto, appunto, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'Iva, connessi all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020, per il periodo compreso tra il 30 gennaio e, salvo revisione della data, il 31 luglio 2020, è necessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, che la stessa sia effettuata "per conto" di un soggetto legittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l'esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi.

Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla Decisione n. 2020/491, il regime di esenzione Iva può essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della decisione della Commissione Europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia a oggetto i medesimi beni importati "per loro conto" e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione.

5.1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi: determinazione del calcolo della riduzione del fatturato

Ai fini della sospensione dei versamenti prevista dall'articolo 18, D.L. 23/2020, nel caso di perfezionamento di un'operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.

5.2. Premio ai lavoratori dipendenti: determinazione dell'importo del reddito di lavoro dipendente

Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro, previsto dall'articolo 63, D.L. 18/2020 per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Pertanto, ai fini del calcolo del limite reddituale bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.

5.3. Premio ai lavoratori dipendenti: determinazione della soglia di 40.000 euro nel caso in cui il lavoratore fruisca dell'agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero o per i lavoratori impatriati

In ragione della ratio della norma, per i dipendenti che nell'anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione, il limite dovrà essere calcolato in ragione dell'importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito. In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un'agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.

5.4. Premio ai lavoratori dipendenti: verifica del rispetto del limite reddituale di 40.000 euro

Il datore di lavoro/sostituto d'imposta che nel 2020 eroga il bonus di 100 euro, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.

In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni di cui all'articolo 44, D.L. 78/2010 o all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015 (c.d. "rientro dei cervelli" e simili), il sostituto d'imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di 40.000 euro dovrà computare anche: la quota di reddito esente percepita dai c.d. "frontalieri" indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);

- la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d'Italia riportata nell'annotazione con il codice "CA" della CU 2020.

5.5. Premio ai lavoratori dipendenti: lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l'attività lavorativa all'estero

Considerata la ratio della norma che è stata emanata in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, il sostituto d'imposta italiano non può erogare il bonus di 100 euro ai propri dipendenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero.

5.6. Sospensione delle attività di cooperazione internazionale

L'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 non sospende né esclude le attività degli uffici. Conseguentemente, anche nel periodo emergenziale, gli uffici continueranno a svolgere le attività di cooperazione amministrativa con gli Stati UE ed extra UE, previste dalle norme comunitarie e dalle Convenzioni e Trattati internazionali. Sarà onere dello Stato estero destinatario della richiesta di cooperazione rappresentare eventuali difficoltà nel dare esecuzione alle stesse, a causa di analoghe norme nazionali sospensive delle attività esterne agli uffici o delle procedure di riscossione. Con riferimento invece alle speculari richieste di assistenza ricevute da parte di altri Stati, UE ed extra UE, le stesse verranno istruite e lavorate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di prassi già impartite, e con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

5.7. Proroga al 30 aprile 2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili

L'articolo 22, D.L. 23/2020 fa riferimento ai soli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 6-quater e comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998 riguardanti la consegna agli interessati e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle CU. La proroga al 30 aprile del termine, non può essere estesa anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili. Per tali comunicazioni, resta fermo il termine del 31 marzo, stabilito dall'articolo 1, comma 5, D.L. 9/2020.

5.8. Possibilità di notificare gli atti nel periodo di sospensione prevista dall'articolo 67, D.L. 18/2020

Come chiarito con la circolare n. 6/E/2020, non è sospesa, né esclusa l'attività degli uffici, tuttavia, agli uffici sono state fornite indicazioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività per non sollecitare spostamenti fisici.

Con riferimento agli atti connessi a procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 331, c.p.c., le attività accertative connesse presentano le caratteristiche di "indifferibilità o urgenza".

Con riguardo invece alle misure cautelari, qualora si sia in presenza di misure cautelari già concesse alla data dell'8 marzo 2020, per le quali l'articolo 22, comma 7, D.Lgs. 472/1997 prevede il termine di 120 giorni per la notifica dell'atto, si ritiene che tale termine rientri tra quelli sospesi ai sensi dell'articolo 67, D.L. 18/2020 (cfr. circolare n. 8/E/2020, § 2.12).

5.9. Ambito di applicazione della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020

L'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

5.10. Computo dei giorni per la conclusione dell'adesione

In relazione all'applicazione dei vari istituti sospensivi, le circolari n. 6/E/2020, e n. 8/E/2020, hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista dall'articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997, sia la sospensione prevista dall'articolo 83, D.L. 18/2020.

Tale posizione è applicabile anche a seguito della proroga, dal 15 aprile all'11 maggio 2020, del termine di sospensione previsto dal citato articolo 83, intervenuta in virtù dell'articolo 36, D.L. 23/2020.

Inoltre, risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale previsto dall'articolo 1, L. 742/1969, ogni qual volta il periodo di sospensione di cui all'articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997 venga a ricadere nell'arco temporale che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020.

5.11. Applicabilità dell'articolo 9, D.L. 23/2020 alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale

L'espressione "termini di adempimento" di cui all'articolo 9, comma 1, D.L. 23/2020 comprende l'obbligo di eseguire i pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute. Quindi, sono prorogate di 6 mesi le scadenze dei pagamenti dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 182-ter, L.F., ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, a eccezione dei pagamenti derivanti dall'adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazioni bis e ter). Con riguardo all'accordo di ristrutturazione la proroga non produce effetti rispetto al termine moratorio previsto dall'articolo 182-ter, ultimo comma, L.F.

Detto termine - entro il quale il debitore ha ancora facoltà di eseguire il pagamento delle somme dovute senza incorrere nel rischio di risoluzione dell'atto transattivo - non equivale a un "termine di adempimento", ma costituisce un termine massimo di tolleranza per l'esecuzione di un versamento il cui termine di adempimento è già scaduto.

Resta fermo che, laddove il termine di adempimento pattuito sia slittato per effetto della proroga, il debitore potrà usufruire - alla nuova scadenza - dell'ulteriore termine di 90 giorni di cui all'articolo 182-ter, R.D. 267/1942, per evitare l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione di diritto.

5.12. Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell'articolo 15, Tuir

Considerato che l'elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare n. 13/E/2019, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, qualora le "mascherine protettive" siano classificate, in base alla tipologia, quali "dispositivi medici" dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19% come stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir.

5.13. Detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio

In merito alle modalità e alla documentazione attestante il sostenimento, viene confermato quanto chiarito con la precedente risoluzione n. 21/E/2020.

Con riferimento, invece, alle erogazioni in denaro pervenute per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding e per quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall'articolo 27, L. 133/1999, i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestante l'operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al D.P.C.M. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all'emergenza Covid-19.

5.14. Notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale versata dal notaio in sede di registrazione telematica durante il periodo di sospensione

Con la circolare n. 8/E/2020 è stato affermato: "che l'attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrano nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori il cui termini sono sospesi dal comma 1 dell'articolo 67 del Decreto".

Nel campo di applicazione di tale disposizione rientra anche l'attività degli uffici di controllo della regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte del notaio e il successivo invio dell'apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, previsto dall'articolo 3-ter, D.Lgs. 463/1997. In ragione di ciò è legittimo l'avviso di liquidazione di cui alla domanda e notificato durante il periodo di sospensione.

Scadenze del mese di giugno

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° giugno al 30 giugno 2020 con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

lunedì 1° giugno

Versamento ritenute d'acconto sospese ai sensi del D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia")

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro possono richiedere di non essere assoggettati a ritenuta d'acconto fino al 31 marzo, se nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente. Le ritenute devono essere versate entro il 31 maggio (che, però, cade di domenica). È possibile il versamento rateale in 5 rate mensili di pari importo.

Versamenti sospesi ai sensi del D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia")

Scade oggi il termine per effettuare i versamenti sospesi dall'8 al 31 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020. Il versamento può essere effettuato in 5 rate mensili di pari importo.

martedì 16 giugno

Versamento saldo Iva 2020

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale 2020 e che hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quarta rata.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio 2020.

Versamento acconto Imu

Scade oggi il termine per il versamento dell'acconto dell'Imu per l'anno 2020.

giovedì 25 giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare

gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

lunedì 29 giugno

Approvazione bilancio società di capitali

Scade oggi il termine per l'adunanza assembleare di approvazione del bilancio. Si ricorda che il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio è stato previsto dall'articolo 106 D.L. 18/2020 e trova applicazione solo con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Obbligo nomina organo di controllo o revisore

Scade oggi il termine, che coincide con quello di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, per la nomina dell'organo di controllo o del revisore da parte delle società obbligate in forza della nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

martedì 30 giugno

Versamento diritti camerali

Scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione, dei diritti camerali. È riconosciuta la possibilità di differire il pagamento entro i successivi 30 giorni, aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di marzo o nel primo trimestre 2020 nei confronti di soggetti UE. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 27.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di febbraio nei confronti di soggetti UE. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 25.03.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Versamento imposte modello Redditi e Irap

Scade oggi il termine per il versamento delle imposte risultanti dal modello Redditi e Irap (a saldo e primo acconto), le quali possono essere versate in un'unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di aprile nei confronti di soggetti UE. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 25.05.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Dichiarazione Iva 2020

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2020, relativa al periodo di imposta 2019. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 30.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Comunicazione periodiche liquidazioni Iva

Scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre solare del 2020, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva". L'adempimento tributario, originariamente scadente il 01.06.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Esterometro

Scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 30.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2020 (Modello TR). L'adempimento tributario, originariamente scadente il 30.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Modello EAS

Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione del modello EAS. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 31.03.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Versamenti sospesi ai sensi del D.L. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità")

Scade oggi il termine per effettuare i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, sospesi, per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato, ai sensi dell'articolo 18 D.L. 23/2020. Il versamento può essere effettuato in 5 rate mensili di pari importo.

TeamSystem Check Up Impresa - Monitoraggio della salute d'impresa e prevenzione della crisi

In questo momento di difficoltà economica dovuto all'emergenza CoVid-19, diventa fondamentale effettuare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese al fine di prevenire eventuali stati di crisi aziendale.

TeamSystem Check Up Impresa supporta le imprese nel ristabilire l'equilibrio economico-finanziario mediante approfondite analisi dei principali indicatori di business, semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari, e prepararsi all'entrata in vigore degli obblighi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

Per i professionisti rappresenta l'opportunità di offrire un **nuovo servizio di consulenza aziendale a valore** ai propri clienti e tornare ad essere un vero consulente d'impresa.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/check-up-impresa

